

Penale Sent. Sez. 3 Num. 9406 Anno 2021

Presidente: SARNO GIULIO

Relatore: RAMACCI LUCA

Data Udiienza: 09/02/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ARENA CRISTOFERO FRANCO nato a VALGUARNERA CAROPEPE il 13/11/1951

avverso la sentenza del 04/02/2020 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO

che ha chiesto il rigetto -

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza del 4 febbraio 2020 ha affermato la responsabilità penale di Franco Cristoforo Arena, che ha condannato alla pena dell'ammenda, in ordine al reato di cui agli art. 5, lett. h) e 6 legge 30 aprile 1962 n. 283 perché, nella qualità di legale rappresentante della "Fratelli Arena s.r.l.", deteneva per la vendita, presso un supermercato "Deco" di Caltanissetta, pesche nettarine con presenza di pesticidi consentiti ma superiori ai limiti di legge (fatto accertato il 12 giugno 2017).

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite i propri difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rappresentando che egli svolge le funzioni di amministrazione delegato di una complessa struttura societaria che gestisce, in Sicilia, 51 punti vendita diretti e circa 200 affiliati e che, in ragione del ruolo apicale ricoperto in seno alla suddetta società, egli non potrebbe essere considerato responsabile per la violazione di disposizioni in tema di conservazione degli alimenti, in quanto, in ragione delle notevoli dimensioni dell'azienda, risulterebbe ovvia l'inevitabile suddivisione di compiti all'interno della stessa perché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, sono le stesse dimensioni dell'azienda a consentire di presumere la sussistenza di una delega di funzioni che, invece, immotivatamente il giudice del merito non avrebbe considerato.

Aggiunge anche che la difesa aveva fornito la prova di tale diversificazione di ruoli e funzioni all'interno dell'azienda attraverso l'escussione di un teste, il quale ne aveva chiarito la struttura organizzativa e gerarchica e la suddivisione tra uffici commerciali ed amministrativi, specificando che vi sono anche responsabili degli acquisti del settore ortofrutticolo che verificano la conformità dei prodotti e che, comunque, nell'ambito di tali verifica non sono comprese le analisi chimiche, che vengono certificate dal fornitore.

Osserva che, a fronte di tali dichiarazioni, risulterebbe del tutto inadeguato ad assolvere l'obbligo motivazionale il passaggio argomentativo della sentenza nel quale si assume che non sarebbe stata fornita la prova della suddivisione di ruoli e funzioni all'interno dell'azienda.

Lamenta, altresì, la mancanza di motivazione in ordine alla circostanza che, comunque, gli accertamenti di natura chimica sui prodotti venivano certificati all'azienda dagli stessi fornitori, avendo il giudice del merito, anche in questo caso, offerto una motivazione non adeguata, limitandosi ad affermare che la testimonianza introdotta dalla difesa non sarebbe affidabile per essere il teste dipendente dell'azienda.



3. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta a concluso per il rigetto del ricorso.

In data 1 febbraio 2021 la difesa (nella persona dell'avv. Giovanni Aricò) ha fatto pervenire le proprie conclusioni ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137/2020 insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre preliminarmente osservare che l'atto di impugnazione non reca, nella premessa, alcun riferimento al difensore che lo propone e che lo stesso porta in calce i nomi dell'avv. Giovanni Palermo, difensore nel giudizio di merito, non iscritto però all'Albo degli avvocati cassazionisti e dell'avv. Giovanni Aricò, cassazionista, con sottoscrizioni illeggibili. In allegato al ricorso vi è tuttavia la nomina di entrambi i difensori con riferimento specifico al giudizio di cassazione, sicché, sebbene la mancanza di titolo abilitativo rende l'avv. Palermo privo di legittimazione a proporre ricorso in cassazione, tale atto di impugnazione, in quanto presentato anche da altro difensore fiduciario cassazionista, può ritenersi comunque validamente presentato.

Ciò premesso, deve però rilevarsi la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

3. Va osservato che lo svolgimento dei fatti, come indicato nell'imputazione, non è oggetto di contestazione e di tale circostanza viene dato atto nella sentenza impugnata. L'unico motivo di censura riguarda la responsabilità personale dell'imputato che, secondo la difesa, il Tribunale avrebbe dovuto escludere per le ragioni indicate in precedenza.

Occorre a tale proposito ricordare come la giurisprudenza di questa Corte abbia ripetutamente affermato che, in tema di disciplina degli alimenti, il legale rappresentante della società gestrice di una catena di supermercati non è responsabile qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all'interno della singola struttura aziendale, non essendo necessariamente richiesta la prova dell'esistenza di un'apposita delega (Sez. 3, n. 44335 del 10/9/2015, D'Argenio, Rv. 265345; Sez. 3, n. 11835 del 19/02/2013, Kash, Rv. 254761; Sez. 3, n. 4304 del 26/02/1998, Rv. 210510; Sez. 3, n. 3272 del 22/02/1991, Palma, Rv. 186615; Sez. 3, n. 19642 del 06/03/2003, Rossetto, Rv. 224848, secondo la quale, in caso di organizzazioni complesse, la sussistenza di una delega di responsabilità, anche organizzative e di vigilanza, per le singole sedi, si deve presumere "*in re ipsa*", anche in assenza di un atto scritto).



Va peraltro rilevato come nella citata sentenza n. 44335/2015 si sia dato atto di un diverso indirizzo che ha ritenuto necessaria la delega di funzioni, peraltro in forma scritta (Sez. 3, n. 6872 del 19/01/2011, Trinca, Rv. 249536; Sez. 3, n. 16452 del 17/10/2012, Conti, Rv. 255394) specificando di non condividerlo e rilevando come "l'organizzazione dell'impresa appartiene all'autonomia negoziale privata e, al di fuori dei casi in cui il conferimento di procure, deleghe o altri atti con i quali vengono attribuite responsabilità e/o conferiti compiti precisi, non sia espressamente preteso dalla legge in forma scritta ai fini della validità dell'atto stesso, la pretesa penalistica che esso abbia tale forma soddisfa più esigenze di prova che di sostanza".

Si è conseguentemente rilevato che "le responsabilità derivanti dalla direzione di un punto vendita o di un reparto e i compiti ad esse connesse possono essere ricavate dall'organigramma dell'impresa o dalle mansioni esercitate dal lavoratore dipendente, dirigente o no che sia, e persino dalle corrispondenti previsioni del contratto collettivo di lavoro applicato nell'impresa; tanto più che, nell'ambito del sinallagma contrattuale, il dipendente è retribuito per lo svolgimento proprio delle mansioni contrattualmente pattuite e correlate alla sua specifica posizione aziendale. Sarebbe perciò quantomeno contraddittorio escludere, a fini penalistici, l'efficacia della causa negoziale concreta dell'assunzione di responsabilità di un'articolazione dell'impresa da parte del lavoratore dipendente che a tanto sia destinato dal titolare dell'impresa, sol perché manchi un atto scritto. Eppure tale causa non cesserebbe di produrre i suoi effetti sul piano civilistico obbligando l'imprenditore a corrispondere al dipendente che si sia assunto tali responsabilità organizzative una retribuzione che costituisce anche il corrispettivo proprio di tale assunzione di responsabilità e per il sol fatto che tali mansioni sono state esercitate, non essendo richiesto a tal fine alcun atto scritto".

La sentenza prosegue affermando che resta salva la responsabilità, a titolo di colpa, del legale rappresentante della società, secondo i principi generali di cui all'art. 43 cod. pen., qualora il fatto derivi da cause strutturali correlate a scelte riservate al titolare dell'impresa, quali, per esempio, l'omessa adozione delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa europea.

4. Si tratta di considerazioni senz'altro condivisibili, che vanno qui ribadite assicurando così continuità ad un indirizzo maggioritario che può ritenersi ormai consolidato.

Occorre tuttavia rilevare che, come emerge dalla motivazione delle richiamate pronunce, le caratteristiche dimensionali ed organizzative che caratterizzano la struttura societaria e consentono di valutare l'incidenza dell'articolazione interna ai fini dell'individuazione della responsabilità penale, devono essere sussistenti e dimostrate, poiché, altrimenti, nel caso in cui le dimensioni aziendali non siano tali da giustificare il decentramento di compiti e responsabilità, neppure una formale delega di funzioni potrebbe operare quale limite della responsabilità penale del legale rappresentante della impresa (cfr.



Sez. 3, n. 46710 del 17/10/2013, Antista, Rv. 257860).

In altre parole, il giudice deve essere messo in condizioni di valutare, in concreto, la consistenza della struttura, la sua composizione ed organizzazione al fine di poter verificare se sussistono le condizioni per l'affermazione o l'esclusione della responsabilità di un determinato soggetto non soltanto in considerazione del ruolo ricoperto e dei compiti assegnati e ciò anche con riferimento a coloro che rivestono ruoli apicali in strutture organizzative complesse e che non restano sottratti, per ciò solo, a determinati obblighi, quali, ad esempio, quelli di fornire strutture e mezzi adeguati per il corretto esercizio dell'attività e quelli di organizzazione e controllo.

5. Deve conseguentemente affermarsi che *in tema di disciplina degli alimenti, il legale rappresentante della società gestrice di una catena di supermercati non è, per ciò solo, responsabile, sempreché sia dimostrato che essa è articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all'interno della singola struttura aziendale, senza che sia necessariamente richiesta la prova dell'esistenza di una apposita delega in forma scritta.*

6. Nel caso di specie, come espressamente affermato in sentenza, non è stato però offerto al giudice nessun riscontro alle allegazioni difensive circa le dimensioni e l'organizzazione interna, avendo questi evidenziato, del tutto correttamente, la necessità di allegazione, quantomeno, dell'organigramma della società, nonché la documentazione delle eventuali specifiche deleghe e dei poteri conferiti ai singoli responsabili, non avvenuta nel caso in esame.

Si tratta, ad avviso del Collegio, di una affermazione del tutto coerente e logica, non potendosi pretendere, come sembra sostenersi in ricorso, che il giudice debba limitarsi a prendere atto delle dimensioni dell'azienda e ritenere presunta una ripartizione interna dei compiti perché sarebbe "logicamente impensabile" che il legale rappresentante di una così complessa struttura possa curare personalmente la commercializzazione di ogni singolo prodotto in ogni singolo punto vendita, dato che una simile situazione, per le ragioni già dette, necessita di essere accertata in fatto sulla base di dati obiettivi, agevolmente ricavabili da documenti.

Altrettanto correttamente il giudice del merito ha ritenuto non dotate di un sufficiente grado di attendibilità le dichiarazioni rese dal testimone indotto dalla difesa non soltanto perché, per ciò che riguarda la suddivisione di ruoli e funzioni all'interno dell'azienda, essa non può ritenersi dimostrata sulla base di mere dichiarazioni testimoniali, in quanto proprio per la specificità di tale dato fattuale la struttura organizzativa interna complessa non può che trovare riscontro in atti e documenti, mentre, riguardo all'ulteriore tema degli accertamenti di natura chimica sui prodotti da parte dei fornitori, il Tribunale, altrettanto



coerentemente, ha evidenziato come il teste fosse addetto proprio alla sicurezza alimentare e, in quanto tale, non del tutto indifferente rispetto ai fatti per i quali si stava procedendo.

La sentenza, peraltro, non si limita a tale osservazione, dando invece conto del fatto che la difesa, evidentemente rendendosi conto di tale evenienza, aveva chiesto ed ottenuto un termine per produrre idonea documentazione, segnatamente "certificazioni attestanti i controlli sui prodotti oggetto del capo di imputazione", senza tuttavia dare seguito a tale dichiarato intento, avendo prodotto documentazione diversa che il giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, ha ritenuto, per contenuti e collocazione temporale, "assolutamente inconducente".

7. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 9/2/2021

